



COMUNE DI LUNI

PROVINCIA DELLA SPEZIA

ORIGINALE

ORDINANZA N.	1
Data:	04/01/2019

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta il giorno QUATTRO del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILADICIANNOVE da MONFRONI MARCO - Area Polizia Municipale e Commercio - Capo Area POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO

Oggetto:

ORDINANZA ISTITUZIONE SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA CAMPOREGGIO

L' AREA POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO\CAPO AREA
MONFRONI MARCO

OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO VEICOLARE IN VIA CAMPOREGGIO, CON PERCORSO PEDONALE ED AREA DI SOSTA.

Il Capo Area

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 10/12/2018, l'amministrazione comunale nell'intento di migliorare le condizioni della circolazione stradale comunale e di conseguenza della sicurezza stradale, deliberava di istituire un senso unico di marcia veicolare in Via Camporeggio indirizzando la corrente di traffico sulla Via Larga;
- che nello stesso provvedimento veniva deciso altresì, e per le solite motivazioni, di istituire un percorso pedonale con idoneo tracciato lungo tutto l'asse a confine con la recinzione delle scuole secondarie di primo grado, che diparte dall'attraversamento pedonale su via Dogana fino all'accesso veicolare del parcheggio lato mare della scuola ed ancora, un'area di sosta parallela al marciapiede lungo la recinzione della parte a valle del parcheggio della scuola, fino alla strettoia tra la Via Livorno e Via Massa;
- che in considerazione di quanto sopra, veniva demandata ai Responsabili del Servizio di Polizia Municipale e dei Ufficio LL.PP., l'attuazione operativa degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale;

CONSIDERATO:

- che la Via Camporeggio è un tratto di strada comunale a doppio senso di circolazione che congiunge la strada provinciale denominata via Dogana alla strada comunale di Via Larga;
- che le dimensioni della larghezza della carreggiata sono estremamente ridotte specie in corrispondenza del tratto compreso tra via Livorno e Via Massa, tanto da rendere di fatto necessario, in detto tratto, un senso unico alternato regolato a vista;
- che l'uscita di Via Camporeggio su via Dogana risulta compromessa dalla visibilità limitata a mare dove la presenza di fabbricati occlude (per chi esce da via Camporeggio) la visibilità dei veicoli che percorrono la Via Dogana in direzione monti;
- che la sicurezza stradale diviene gravemente compromessa per l'accesso alle scuole secondarie di primo grado CRC di via Camporeggio 2, frequentate tutto il giorno dal personale scolastico nonché dalle associazioni sportive che utilizzano la palestra della scuola diventando, specie in concomitanza con gli orari di entrata ed uscita degli studenti, estremamente pericolosa per l'utenza veicolare e pedonale;
- che l'istituzione del senso unico veicolare in detto tratto stradale è sicuramente migliorativo per la sicurezza stradale ed inoltre in detta situazione ambientale, il tracciato della viabilità alternativa consente agli utenti della strada, ed in particolare ai residenti di via Camporeggio, di raggiungere comunque le proprie abitazioni senza particolare aggravio e/o disagio;
- che si ritiene altresì utile sperimentare per la sicurezza pedonale un percorso idoneo, tracciato lungo tutto l'asse a confine con la recinzione delle scuole secondarie di primo grado, che diparte dall'attraversamento pedonale su via Dogana fino all'accesso veicolare del parcheggio lato mare della scuola;
- che infine in ragione del senso unico di marcia si creano anche le condizione per aumentare l'area parcheggio a servizio dell'utenza scolastica, creando un'area di sosta in linea lungo la recinzione della parte a valle del parcheggio della scuola, fino alla strettoia tra la detta Via Livorno e Via Massa;
- che si ritiene pertanto utile, in ragione di quanto sopra, istituire un senso unico di marcia lungo via Camporeggio indirizzando la corrente di traffico veicolare sulla strada comunale

denominata Via Larga, atteso che l'uscita sulla stessa permette un ampio spettro di visibilità;

VISTO l'art. 7 comma 1 del Nuovo Codice della Strada *"Regolamentazione della circolazione nei centri abitati"*;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 recante il "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo codice della Strada";

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 1 del 10/01/2018 di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Vigilanza;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.200 n. 267;

ORDINA

di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di ISTITUIRE, con decorrenza 07 gennaio 2019, un senso unico di marcia veicolare in Via Camporeggio con direzione di marcia da Via Dogana verso la Via Larga;
2. di istituire altresì, per le ragioni esposte in premessa, un percorso pedonale con idoneo tracciato lungo tutto l'asse a confine con la recinzione delle scuole secondarie di primo grado, che diparte dall'attraversamento pedonale su via Dogana fino all'accesso veicolare del parcheggio lato mare della scuola;
3. di istituire un'area di sosta parallela al marciapiede lungo la recinzione della parte a valle del parcheggio della scuola, fino alla strettoia tra la Via Livorno e Via Massa;
4. di INCARICARE il responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici, con la collaborazione del comando di Polizia Locale, a provvedere all'installazione della necessaria segnaletica stradale verticale ed orizzontale indicante il senso unico veicolare, il percorso pedonale e l'area di istituzione degli stalli di sosta;

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa ai Carabinieri del Comune di Luni ed al Dirigente scolastico della Scuola Secondaria di primo grado C.R.C. ;
- che il personale dell'Ufficio Tecnico comunale preposto al servizio segnaletica provveda all'esecuzione della presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
- la revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.

Agli Agenti della Polizia Municipale ed agli altri della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

RENDE NOTO

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge: entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 ovvero entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034 ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il presente atto amministrativo sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio online, sul sito comunale www.comune.luni.sp.it, mediante volantinaggio per le abitazioni di Via Camporeggio e limitrofe, nonché a mezzo del sistema di comunicazione telefonica utilizzato per le allerte meteo.

Luni lì, 04/01/2019

Il Comandante di P.M.
dr. Marco Monfroni